Legge regionale 07 febbraio 1992, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Interventi per lo sviluppo dell' agricoltura montana.

Art. 13

(1)(2)

- 1. Per le finalità previste dall' articolo 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.
- 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito alla Rubrica n. 23 programma 3.1.7. spese d' investimento Categoria 2.3. Sezione X il capitolo 6775 (2.1.235.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Centro regionale per la sperimentazione agraria per la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati allo sviluppo di colture agricole specializzate e non eccedentarie nei territori dei Comuni delle zone di montagna e svantaggiate >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1992.
- **3.** Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
- **4.** Sul precitato capitolo 6775 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni per l' anno 1992, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione predetto.

Note:

- 1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
- 2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.